

Diritti d'autore e accesso online: il “caso Anna Frank” sotto la lente dell’UE

di **Antonella De Robbio**

<https://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/diritti-dautore-accesso-online-caso-anna-frank>

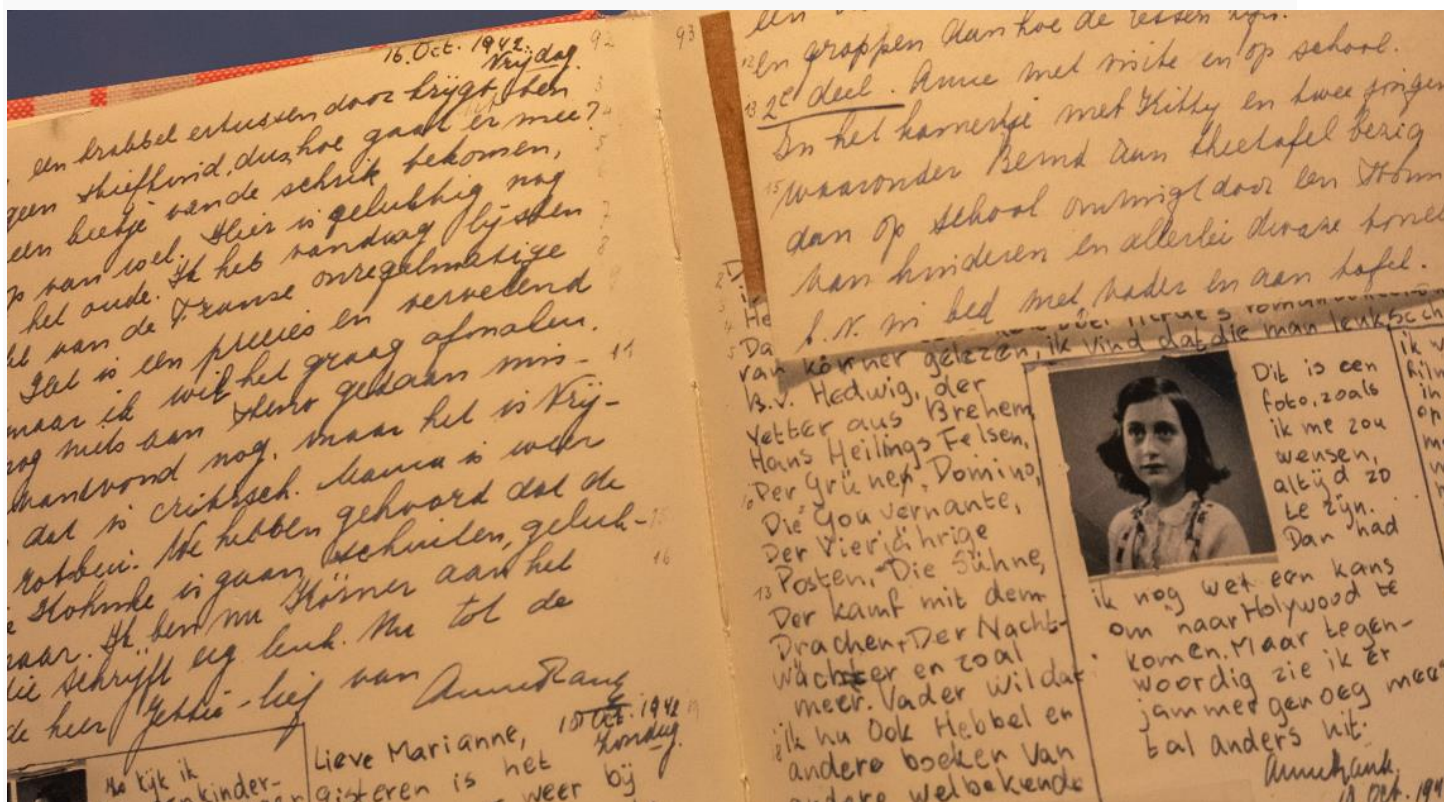


Foto di Diego Delso, delso.photo (CC BY-SA)

Il Diario di Anna Frank, uno dei libri più famosi al mondo, fu pubblicato per la prima volta nel 1947 dal padre dell'autrice, Otto; una [controversia legale sui diritti d'autore](#) è tuttavia emersa nel 2016, quando è tecnicamente entrato nel pubblico dominio in diversi Paesi. Nonostante nella maggior parte del mondo la scadenza legale sia di 70 anni dopo la morte dell'autore, la [Fondazione Anna Frank](#) svizzera (Anne Frank Fonds, AFF) afferma di mantenere il controllo sui diritti, sostenendo che questi resteranno validi fino al 2050.

Nei Paesi Bassi, il copyright sui manoscritti originali è esteso fino al 2037, il che impedisce agli utenti olandesi l'accesso completo alle versioni digitali dei diari messi online da [un'altra Fondazione dedicata ad Anne Frank](#) basata ad Amsterdam (Anne Frank Stichting), sollevando questioni sul geoblocking e sul possibile utilizzo di VPN per aggirare queste restrizioni. Il caso, attualmente in attesa di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE), potrebbe avere conseguenze significative per la protezione

del copyright e l'accesso ai contenuti online, influenzando il futuro della distribuzione globale di opere letterarie e altri contenuti digitali.

In teoria, le funzionalità del geoblocking, tecnologia che limita l'accesso ai contenuti Internet in base alla posizione geografica dell'utente, potrebbero alleviare le preoccupazioni sul copyright. Si tratta di una pratica ampiamente utilizzata per proteggere i diritti d'autore, limitando l'accesso a contenuti online non autorizzati per l'utente di un determinato Paese. Questo strumento viene impiegato non solo da piattaforme di streaming come Netflix e BBC iPlayer, ma anche da editori di contenuti, inclusa appunto l'Anne Frank Stichting. La finalità è far rispettare le licenze geografiche, impedendo che i contenuti protetti siano accessibili in aree non autorizzate. Per la Fondazione svizzera, queste misure non sono sufficienti. L'organizzazione non contesta direttamente il principio del geoblocking, ma ha sostenuto in tribunale che tali restrizioni possono essere facilmente aggirate tramite l'uso di VPN (Reti Private Virtuali), che utilizzano la crittografia per proteggere la connessione Internet dagli accessi non autorizzati. Trattandosi di un protocollo di trasmissione pubblico e condiviso per la connessione tra soggetti, questa tecnologia possono bypassare i geoblocchi: tali considerazioni hanno portato la Fondazione svizzera a chiedere in tribunale che i manoscritti di Anna Frank non siano pubblicati online, temendo che potessero essere visualizzati in cui i diritti d'autore sono ancora in vigore, come i Paesi Bassi.

Il tribunale, in prima istanza, ha respinto l'argomentazione della Fondazione svizzera, stabilendo che i gestori del sito della Fondazione olandese avevano adottato misure sufficienti per impedire l'accesso dai Paesi Bassi; in seguito la Fondazione svizzera ha presentato ricorso, sostenendo che, nonostante il geoblocking, il sito web è comunque accessibile da utenti olandesi attraverso l'uso di strumenti per aggirare le restrizioni. Anche questo ricorso è stato respinto, e la questione è attualmente al vaglio della Corte Suprema olandese. Questa vicenda solleva interrogativi più ampi sulla reale efficacia nel proteggere i diritti d'autore del geoblocking, il cui limite principale è appunto quello di essere facilmente superabile da chiunque disponga di una VPN. Questo pone i detentori dei diritti d'autore di fronte a una criticità: come bilanciare l'accessibilità dei contenuti online con la protezione legale delle opere? Nel caso della Fondazione svizzera, il timore che i manoscritti possano essere visualizzati illegalmente nei Paesi Bassi dimostra le difficoltà di mantenere un controllo rigido nell'era digitale.

Leggi anche: [Diari di Anna Frank: pubblico dominio o estensione dei diritti?](#)

La Fondazione olandese d'altra parte sostiene che l'uso di tecniche avanzate di geoblocking, insieme a misure supplementari come una dichiarazione dell'utente, costituisca una garanzia sufficiente. La sua difesa si basa sul precedente del caso *GO4YU*, secondo il quale l'aggiramento del geoblocking tramite una VPN non rappresenta una comunicazione al pubblico nel territorio bloccato, a meno che il blocco non sia deliberatamente inefficace. Prima di procedere con il caso, la Corte Suprema olandese ha sottoposto tre questioni chiave alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), chiedendo chiarimenti sull'interpretazione dell'Articolo 3(1) della Direttiva sul Copyright.

- La prima domanda è se possa esistere una "comunicazione al pubblico" solo se un sito web è effettivamente rivolto a un determinato Paese, e, in tal caso, cosa significhi esattamente che un sito è "diretto" verso quel Paese.
- La seconda questione riguarda se ci sia comunque una "comunicazione al pubblico" in un paese dove sono adottate misure avanzate di geoblocking e restrizioni aggiuntive, ma queste possono essere aggirate tramite una VPN.
- Infine, la Corte UE dovrà chiarire se, nel caso in cui le misure di blocco risultino insufficienti a causa dell'uso di VPN, questo implichi automaticamente una violazione della legge sul diritto d'autore da parte dell'editore.

La controversia sul copyright legato al *Diario di Anna Frank* è già complessa di per sé e non riflette solo una contraddizione tra la volontà di preservare un'eredità storica, rendendola accessibile al pubblico, e la necessità di proteggere i diritti d'autore, che rappresentano anche un'importante fonte di finanziamento per le organizzazioni che ne detengono il controllo. Questo caso potrebbe però avere implicazioni molto più ampie per altri siti e servizi che utilizzano restrizioni geografiche per pubblicare contenuti. Se le misure avanzate di geoblocking non venissero considerate sufficienti per risolvere le preoccupazioni legate ai diritti d'autore, i detentori dei diritti potrebbero, in teoria, perseguire legalmente editori e piattaforme che si affidano a questa tecnologia. Questo scenario potrebbe avere ripercussioni su molti grandi servizi di streaming, rendendo più difficile far rispettare le licenze geografiche. In realtà, la maggior parte dei detentori di copyright è già consapevole delle vulnerabilità del geoblocking, ma accetta queste limitazioni poiché le restrizioni geografiche spesso permettono di massimizzare i profitti. Tuttavia, una sentenza che le ritenesse insufficienti potrebbe anche avere un impatto significativo sull'industria delle VPN. Molte aziende VPN promuovono lo sblocco dei contenuti regionali come un punto di forza, e se la Corte di Giustizia dell'UE stabilisse che questo aspetto è determinante per la tutela del copyright, quella forma di pubblicità potrebbe diventare problematica.

In questo specifico contesto la posta in gioco è alta. I manoscritti di Anna Frank hanno un grande valore per la ricerca, e un accesso più ampio potrebbe facilitarne lo studio. Sebbene le opinioni sul copyright siano divergenti, l'obiettivo comune dovrebbe andare verso un accesso come bene pubblico, ricordando le parole di Anna Frank: *"Quanto nobili e buoni potrebbero essere tutti se, alla fine di ogni giornata, esaminassero il proprio comportamento e soppesassero il giusto e lo sbagliato. Cercherebbero automaticamente di fare meglio all'inizio di ogni nuovo giorno e, dopo un po', otterrebbero sicuramente molto"*.